

REDDITO FISCALE

- ◆ Viene determinato attraverso un *bilancio differenziato* (autonoma configurazione)
- ◆ E' finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria)
- ◆ La determinazione risulta dall'applicazione di specifica normativa ispirata al principio della *tassazione media*
- ◆ Fonti legislative:
 - T.U. Imposte dirette D.p.r. 22.12.86 n. 917 e successive modifiche (*Irpef - Irpeg*)
 - D.Lgs. 446/97 modificato dal D.Lgs. 137/98 (*Irap*)
 - D.p.r. 29.9.1973 n. 600 e succ. mod. "Disposizioni per l'accertamento dell'imposta sui redditi"
- ◆ E' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dal T.U.

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO FISCALE

◆ *Autonomia del periodo d'imposta*

A ciascun periodo corrisponde una obbligazione tributaria autonoma [art. 7 e 90]

Eccezione: riporto perdite negli esercizi successivi ma non oltre il quinto (art. 8³, art. 102) - per *IRPEF* e *IRPEG*

◆ *Competenza dei componenti di reddito (art. 75^{1 e 2})*

□ Riferimento ad un concetto generale di competenza, unito a:

- "certezza" nell'esistenza del componente
- "possibilità di una sua determinazione obiettiva" (art. 75¹)

□ Precisazione ulteriore (art. 75²) per:

- *Cessione di beni*: i componenti sono conseguiti alla *data di consegna o spedi-*

zione per i beni mobili e *alla stipulazione dell'atto* per i beni immobili e aziende oppure (se diversa e successiva) quando si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o altro diritto reale)

- *Prestazione di servizi*: quando ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione o contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi

◆ ***Componenti positivi (art. 75³)***

I ricavi, gli altri proventi e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico

◆ ***Componenti negativi (art. 75⁴)***

□ *Condizioni di deducibilità:*

- Imputazione al C.to Econ. (art. 75⁴)
- Disposizione di legge

RELAZIONI TRA BILANCIO DI ESERCIZIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

◆ *Situazioni tipiche*

□ *Coincidenza nella determinazione dei valori*

- **Es.:** Costi di materia prima, oneri di manodopera

□ *Normativa tributaria più restrittiva di quella civilistica*

- **Es.:** Perdite stimate su crediti (art. 71)

□ *Normativa tributaria più larga di quella civilistica*

- **Es.:** Ammortamenti anticipati

◆ *Soluzione attuale*

- Il 2° comma all'art. 2426 stabilisce che:
"E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie"
- È prevista l'indicazione al punto 14 della nota integrativa *dei motivi delle rettifiche* di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e *dei relativi importi* rispetto all'ammontare complessivo di rettifiche e accantonamenti delle voci di conto economico

◆ ***Soluzione dopo la riforma del diritto societario:***

□ L'art. 6 della legge delega ribadisce l'esigenza di rivedere la normativa sul bilancio al fine di:

- *“eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale” e*
- *“stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita ...”*

□ Motivazioni nella “relazione”, che constata la presenza di:

- *rilevanti interferenze dalla applicazione dell'art. 2426, 2° c. (utili di bilancio inferiori a utili effettivi);*
- *notevoli incertezze di comportamento;*
- *insufficienza delle informazioni contenute nella nota integrativa.*

□ Eliminazione 2° comma art. 2426 c.c.: *“i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia”*.

N.B. Rimane immutato il “principio cardine” dell’art. 52 Tuir (*la dichiarazione dei redditi discende dal bilancio*)

- Predisposizione, insieme alla dichiarazione dei redditi, di un prospetto contenente:
 - *“le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell’imponibile fiscale”*

- Nessuna modifica all’art. 2423-bis in ordine alla fiscalità differita: valgono i principi di prudenza e di competenza

- Modificazione schemi di Bilancio:
 - *nell’attivo circolante due nuove voci:*
 - C.II.4 bis) crediti tributari**
 - C.II.4 ter) imposte anticipate**
 - *nel passivo (B – Fondi rischi e oneri):*
 - 2) per imposte, **anche differite**
 - *nel Conto economico:*
 - 22) imposte sul reddito dell’esercizio, **correnti, differite e anticipate**

□ Il nuovo punto 14 della nota integrativa prevede la predisposizione di *“un apposito prospetto contenente:*

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, ...”

b) “l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti ...”